

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA AL1 VAL CERRINA - CASALESE

REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE

1) CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE

1.1) Organizzazione del territorio

La caccia di selezione al cinghiale sul territorio dell'ATC AL1 si svolge all'interno di due distretti:

DISTRETTO A – Suddiviso in dieci zone (zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10);

DISTRETTO B – attualmente gestito in unica zona (zona 11).

I distretti sono suddivisi in zone allo scopo di distribuire la pressione venatoria evitando eccessive concentrazioni.

1.2) Ammissione dei cacciatori al prelievo

1. Per potere esercitare la caccia di selezione all'interno del territorio dell'ATC AL1, il cacciatore deve essere ammesso all'esercizio venatorio nell'ATC AL1 ed essere iscritto al Registro dei Cacciatori di Selezione presso l'Ambito.

I requisiti per l'inserimento nel registro dei "cacciatori di selezione" sono i seguenti:

- Avere frequentato un percorso di formazione indirizzato al prelievo selettivo al cinghiale ad opera di esperti in materia.

2. Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile.

In base alle richieste pervenute e al piano di prelievo approvato dalla Regione Piemonte, i capi della specie cinghiale saranno assegnati sino al raggiungimento del numero di animali concessi nella forma di "caccia di selezione".

Sarà stabilita una graduatoria di merito sulla base dei punteggi acquisiti nel corso della stagione precedente secondo lo schema indicato nella seguente tabella:

Capo abbattuto	Punti per capo abbattuto
Sanitario	20
Striato	20
Rosso	6
Adulto	1

La classifica ottenuta con i punteggi di cui sopra sarà utilizzata per assegnare i capi e le zone richieste.

A parità di punteggio, per l'assegnazione dei capi e per l'attribuzione della zona, in analogia con i criteri emanati dalla Regione Piemonte per le ammissioni dei cacciatori all' Ambito, si utilizzerà il seguente principio:

1. cacciatori residenti nella zona richiesta ;
2. cacciatori residenti nell' A.T.C. AL 1;
3. cacciatori residenti in provincia di Alessandria;
4. cacciatori residenti fuori provincia.

E' criterio preferenziale per l'accesso alla zona non aver esercitato la caccia al cinghiale in squadra all'interno della stessa nella stagione di caccia precedente.

In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

3. I cacciatori interessati all'esercizio della caccia di selezione devono presentare domanda di partecipazione attraverso i moduli forniti dall'ATC, indicando le zona in cui si desidera esercitare il prelievo in ordine di preferenza, il periodo prescelto e le giornate in cui si desidera esercitare l'attività di caccia (vedi punto 1.3).

4. I cacciatori ammessi al prelievo selettivo devono effettuare, prima del ritiro del contrassegno, il versamento di € 50,00 (cinquanta/00), effettuato sul C/C postale n° 94252624 intestato A.T.C. AL 1 con la causale '*piano selettivo cinghiale*', per l'accesso al piano selettivo. Ad ogni capo abbattuto e visionato dal personale preposto dell'ATC AL1, il cacciatore potrà richiedere l'assegnazione di un ulteriore capo, se disponibile in base al piano autorizzato, senza versare ulteriori quote aggiuntive.

5. I cacciatori ammessi al prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'ATC la seguente documentazione:

- a) una cartolina autorizzativa indicante la zona di caccia assegnata, il periodo di caccia e le classi prelevabili;
- b) un contrassegno da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato. Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione e al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge;
- c) un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza.

Indirizzi dislocazione cassette:

Ozzano: piazza della stazione, recinzione in cemento lato sinistro

Ticineto: Piazza Martiri della Libertà, palo segnaletico

Conzano: frazione San Maurizio piazza Banda lenti – palo Enel

Rosignano: magazzino A.T.C. Cascina Isola, 4 (Valle Ghenza)

Cerrina: Cerrina Valle, piazza su via Nazionale davanti peso pubblico

Casale: via Solferino, 2 sotto sede uffici

Gabiano: tabellone turistico comunale in piazza della chiesa su via Casale

Murisengo: frazione San Candido piazzale San candido tabellone affissioni

Monte Valenza: parcheggio stazione tabellone comunale

Camino: tabellone turistico del Po in piazza G. Marconi (piazza ristorante del Peso)

1.3) Periodi e giornate di prelievo

I periodi e le giornate in cui è consentito il prelievo selettivo sono quelli indicati di seguito:

Periodo 16 marzo – 15 marzo			
Classe	Prelievo %	Femmine	Maschi
Giovani (0-12 mesi)	60%	Entrambi i sessi	
Adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

Nel caso la caccia al cinghiale in squadre venga autorizzata anche nel mese di gennaio, la caccia di selezione si svolgerà, per il solo mese di gennaio nelle giornate di lunedì e giovedì.

Il cacciatore potrà svolgere l'attività di caccia di selezione al cinghiale per tre giorni a settimana, indicando nella domanda di partecipazione la preferenza tra le giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

1.4) Modalità di prelievo

1. La caccia di selezione potrà essere esercitata alla cerca con arma scarica da armare solo nel momento di avvistamento del capo da prelevare, all'aspetto o da appostamento.
2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i cacciatori possono predisporre appostamenti (anche altane) per il prelievo selettivo della specie; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.
3. L'avvicinamento al capo abbattuto, ferito o ritenuto tale, può essere effettuato con l'arma carica e in condizioni tali da poter completare l'abbattimento.
4. Nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto. Le giornate di caccia di selezione entrano a far parte delle tre giornate settimanali consentite.
5. Il carniere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quello indicato dal calendario venatorio.
6. Il prelievo è consentito con:
 - fucile ad anima liscia fino a due colpi e/o a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al calibro 12 con munizioni a palla intera:
 - fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale e/o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 6,5;

- fucile a due o tre canne (c.d. combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata non inferiore a mm 6,5:

- i caricatori dei fucili con canna ad anima rigata a ripetizione semiautomatica, impiegati nella caccia non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale (art. 13 co. 1 della legge 157/92)

7. In caso di ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. AL1 e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero, potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dalla stessa. In tal caso il recupero può essere proseguito nella giornata immediatamente successiva. Qualora la ricerca risultasse infruttuosa il cacciatore non perderà il diritto all'abbattimento purché abbia comunicato tempestivamente il ferimento ed il tentativo di recupero.

8. Nella caccia di selezione al cinghiale **non è consentito** avvalersi dell'ausilio di cani, ad eccezione dei cani da traccia di cui al comma precedente.

9. Durante l'esercizio venatorio è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità (art.13 comma 5 legge regionale n. 5 del 19/6/18).

1.5) Caccia al cinghiale in Area Contigua della Fascia Fluviale del Fiume Po, tratto vercellese – alessandrino

Secondo i disposti della Legge n. 394/1991 e della L.R. n. 19/2009 (e s.m.i.), la caccia all'interno della suddetta Area Contigua è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei Comuni su cui l'Area Contigua insiste.

1.6) Caccia al cinghiale nelle aree della Rete Natura 2000

In ottemperanza alla D.G.R. n. 54-7409 del 7 aprile 2014 ("Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte"), all'interno della Zona di Protezione Speciale "Fiume Po - Tratto Vercellese - Alessandrino" è fatto divieto:

- l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente al 1° ottobre (fatta eccezione per la caccia di selezione agli ungulati);
- l'uso di munizionamento al piombo

1.7) Controllo dei capi abbattuti

1. Il rilievo dei dati biometrici dei capi abbattuti (giovane/adulto, maschio/femmina, peso eviscerato), potranno essere raccolti direttamente dal cacciatore e comunicati all'ambito al n. 346/9613037, il quale potrà verificare la correttezza dei dati comunicati attraverso proprio personale.

2. Nel caso si riscontri l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, fatto salvo il caso di abbattimento sanitario, il Tecnico dell'ATC AL1 provvederà a comunicare tale irregolarità al Presidente dell'ATC AL1 oppure ad un suo delegato che ne darà tempestiva notizia alla Provincia competente per territorio. L'abbattimento non conforme

comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente e l'esclusione da ulteriori assegnazioni nella stagione in corso.

3. La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l'originale da trattenersi presso il Comitato di gestione, una copia da consegnare all'abbattitore.

5. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, lett. p) della L.R. 5/2018.

1.8) Controllo sanitario dei capi abbattuti

Tutti i capi di cinghiale abbattuti dovranno essere trattati in ottemperanza alla D.G.R. n. 17-5754 del 06/05/2013 così come modificata dalla D.G.R. n. 58-8674 del 27 maggio 2024

Le relative carni restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi al controllo ufficiale per *Trichine* spp. di cui al Regolamento (CE) n. 2075/2005 e successive disposizioni regionali D.G.R. n. 13-3093 del 12/12/2011 e D.D. n. 831/2013, ai fini del rispetto dei principi di sicurezza alimentare.

Ogni cacciatore ha l'obbligo di provvedere alla consegna dei relativi campioni di carne dei cinghiali cacciati e del relativo verbale di accompagnamento per il controllo della *trichinella* spp. direttamente al Servizio Veterinario dell'ASL AL.

1.9) Monitoraggio sanitario per la prevenzione della diffusione del virus della peste suina africana

In ottemperanza al D.Lgs n. 54 del 20/02/2004, del D.G.R. n.13-3093 del 12/12/2011, della nota del Ministero della Salute n. 26105-P-19/10/2018 e sul principio di prevenzione della malattia si richiede la massima attenzione, durante il recupero dei capi abbattuti nonché nel trasporto degli stessi dal luogo di caccia ai locali di macellazione, ad evitare la dispersione di liquidi organici e di sangue sul terreno di caccia e lungo il tragitto ai locali sopracitati.

I mezzi utilizzati per il trasporto delle carcasse di cinghiali dovranno essere, successivamente, ripuliti e disinfettati.

Ogni carcassa di cinghiale dovrà essere tracciata e individuata così come previsto nella scheda rilevamento dati biometrici previste dal "Piano straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica" adottato con il DM del 13 giugno 2023

Durante le fasi di macellazione i sottoprodotti, pelli, visceri e materiale organico di scarto dovranno essere raccolti, stoccati e conferiti a Ditte autorizzate per il successivo smaltimento.

La Ditta che provvederà alla raccolta rilascerà relativa documentazione comprovante il conferimento, tale documentazione dovrà essere conservata per ogni eventuale richiesta dalle Autorità e/o dall'A.T.C AL1 .

In ottemperanza alla D.G.R. n. 20-8485 del 01/03/2019 della Regione Piemonte, punto 5. dell'Allegato si rammenta che ogni cinghiale trovato morto (anche in seguito di incidente stradale) o abbattuto ma che mostrava in vita segni comportamentali anormali di qualsiasi tipo, deve essere segnalato alle competenti Autorità (guardie venatorie, polizia provinciale, carabinieri, forestali, servizi veterinari delle ASL localmente competenti).

Sono oggetto di segnalazione anche ritrovamenti di carcasse parzialmente predate o putrefatte di cinghiali.